

Allegato

C.C. n° 25 del 28/07/200

COMUNE DI EXILLES
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

(Legge Regionale 31 ottobre 2007, n.20)

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – NORME GENERALI		CAPOIV–AFFIDAMENTODELLE CENERI
1	Oggetto del regolamento	15	Consegna ed affidamento delle ceneri
	CAPO II – CREMAZIONE	16	Conservazione dell'urna
2	Disciplina della cremazione	17	Recesso dell'affidamento-rinvenimento di urne
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione		CAPO V – NORME FINALI
4	Identità delle ceneri	8	Tutela dei dati personali
5	Feretri per la cremazione	19	Leggi ed atti regolamentari
6	Crematori	20	Abrogazione di precedenti disposizioni
7	Caratteristiche dell'urna cineraria	21	Pubblicità del regolamento
8	Destinazione delle ceneri	22	Rinvio dinamico
9	Affidamento e dispersione delle ceneri	23	Vigilanza – Sanzioni
10	Iscrizione ad associazione	24	Procedure per la dispersione
11	Mancata individuazione dell'affidatario dell'incaricato della dispersione	25	Entrata in vigore
12	Targa con generalità defunti cremati	26	
	CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI		
13	Dispersione delle ceneri		
14	Luogo di dispersione delle ceneri		

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:

- il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- la Legge n. 130 del 30/03/2001;
- il D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- la Legge della Regionale Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- le Circolari ministeriali nn. 24/93 e 10/98;
- la Circolare regionale n. prot. 9735/27002 del 09/06/2001 modificata dalla n. 3/AMB7SAN del 25/07/2005;
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: *"Provvedimenti urgenti per la finanza locale"*;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti locali"*;
 - dalla legge 30/03/2001, n. 130, recante: *"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"*;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: *"Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285: Circolare esplicativa"*;
 - dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: *"Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285: Circolare esplicativa"*;
 - dalla Legge Regionale – Piemonte – 31/10/2007 n. 20, recante: *"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"*;
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30/03/2001, n. 130, recante: *"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"*.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuitamente dal Comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 4 – Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007 art. 2 comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 6 – Crematori.

1. Questo comune non dispone di crematorio e non è interessato alla costruzione dello stesso. Per le cremazioni si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 7 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm 30 x cm 30 ed altezza di cm 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc..) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare per conservazione di un'urna estumulata da sepolcro o altro tumulo, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 8 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate all'interno del cimitero (in cellette ossario, in loculi, in loculi con altra salma, in tomba distinta privata);

- b) inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - c) consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento);
 - d) disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 13 e 14.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento all'affidatario.
 3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 9 – Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007 art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30/03/2001 n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Una copia di tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) I dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) Il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine di 30 giorni.

Art. 10 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007 art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due

testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 11 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. (L.R. n. 20/2007 art. 2, commi 7 e 8).

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore del minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 12 – Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa individuale con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.
I dati suddetti dovranno essere riportati su apposita lapide, predisposta dal Comune, a cura e spese dei familiari del defunto.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 13 – Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4 commi 1,2,3,4,5,6 e 9)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero Comunale da destinarsi a "roseto" (giardino del ricordo) o a campo di dispersione delle ceneri .
 - c) in natura:
 - in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

- nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- d) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro:
2. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
 3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
 4. La dispersione è vietata nei torrenti, corsi d'acqua e sorgenti all'interno dell'area protetta del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand dove è consentita ad una distanza di almeno 200 metri dagli stessi e non potrà mai comportare l'automatica installazione di croci, lapidi o altri manufatti di commemorazione di qualunque genere, forma e materiale. La data, il luogo e l'accesso al Parco per la dispersione devono essere concordate con la direzione Parco.
 5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
 6. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
 7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
 8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
 9. La dispersione delle ceneri è vietata in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 14 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 15 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 7.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai famigliari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 16 – Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.
8. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

9. Non è consentita la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

Art. 17 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007 art. 3 commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla loro tumulazione e inumazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 18 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 19 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni;
 - Il D.P.R. 3/11/2000 n. 396 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - Il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
 - La legge 30/03/2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - La Legge regionale – Piemonte – 31/10/2007 n. 20 recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 20 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 21 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/08/1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15 comma 1 della legge 11/02/2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 24 - Registri per l'affidamento e la dispersione.

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 25 – Procedure per la dispersione.

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) L'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.
2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Art. 26 – Entrata in vigore.

1. In ossequio alle previsioni dello Statuto Comunale, il presente regolamento, entrerà in vigore, decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione.

Il presente regolamento:

è stato adottato dal consiglio comunale nella seduta del 28 LUG 2009 con atto n. 25

è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 29 LUG 2009 al 12 AGO 2009

ripubblicato per ulteriori quindici giorni dal 13 AGO 2009 al 27 AGO 2009

è entrato in vigore il giorno 28 AGO 2009

Data 02 SET 2009



IL SEGRETARIO COMUNALE